



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



Appendice A

Schema di accordo di collaborazione

Accordo di collaborazione

Per la prima attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

tra

l'Agenzia formativa CENTRO SCOLASTICO MATER DOMINI SRL, rappresentata da ALDO LAURI (di seguito "Agenzia")

e

l'Azienda CAINA SRL rappresentata da ESPOSITO ANTONIO (di seguito "Azienda")

VISTO

- a) Il decreto interministeriale 5 novembre 2021, recante "Adozione del Programma nazionale nuove competenze", che istituisce il programma GOL quale intervento nazionale nell'ambito del PNRR per la gestione di misure finalizzate ad agevolare la transizione dei lavoratori nel mercato del lavoro e contrastare la disoccupazione. Il menzionato programma si configura come una riforma del sistema delle politiche attive, in quanto fortemente orientato all'adeguamento delle competenze dei lavoratori rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro nel periodo di post pandemia.
- b) Il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC), approvato con il decreto interministeriale 14 dicembre 2021, recante "Adozione del Programma nazionale nuove competenze", che si colloca come quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze, in particolare per le misure contenute nel PNRR, tra cui appunto GOL.
- c) In attuazione del programma è stata adottato il Piano di Attuazione Regionale (PAR GOL) per la Campania, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 281 del 7 giugno 2022.

- d) Che tale piano prevede un target ambizioso da raggiungere entro il 2022 ed ulteriori target per gli anni successivi, per consentire alla Regione la prosecuzione del finanziamento e il raggiungimento degli obiettivi per l'intero periodo programmatico, che rappresenta un'occasione insostituibile e preziosa per provare a colmare, almeno in parte, il divario sociale e lavorativo in Campania, puntando ad innalzare i livelli di occupabilità e di occupazione, a rafforzare le competenze e a qualificare il lavoro nella stessa regione.

RITENUTO, PERTANTO

- a) Necessario rispondere alla persistente crisi del settore di interesse dell'Azienda, che negli ultimi anni ha investito anche elementi di eccellenza, tenendo in debito conto anche quelle specificità territoriali in cui i lavoratori fuoriusciti dai cicli produttivi senza nuove opportunità occupazionali necessitano di specifici percorsi di riqualificazione e di reinserimento.
- b) Che in questo quadro, oltre a porre freno alle situazioni conclamate di crisi, è importante favorire anche un processo di transizione verso i nuovi mercati e verso le nuove competenze, in particolare quelle digitali e orientate alla sostenibilità ambientale, in linea con quanto sta avvenendo a livello globale e con le misure indicate dall'Unione Europea e dal PNRR, per consentire alla Regione Campania anche un salto di qualità rispetto ai nuovi mercati emergenti e per determinare un nuovo e più solido modello di sviluppo.
- c) In tale prospettiva, necessario favorire rapporti di collaborazione tra l'Agenzia formativa e Aziende nell'ambito di specifiche filiere economico-produttive, tese a produrre un'offerta formativa e di placement nell'ambito del Piano Attuativo Regionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, atte a garantire un maggior allineamento tra competenza disponibili, esigenze del mercato, domanda e offerta di lavoro.

Tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato, tra le Parti si stipula il presente accordo.

1. Con il presente accordo tra le Parti si instaura un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica ed operativa, tesa a produrre un'offerta formativa e/o di placement nell'ambito del Piano Attuativo Regionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, atte a garantire un maggior allineamento tra competenza disponibili, esigenze del mercato, domanda e offerta di lavoro, nell'ambito delle specifiche filiere economico-produttive di interesse per l'Azienda.
2. La collaborazione tra le Parti si estrinseca nell'individuazione delle priorità formative dettate dalla rilevazione di eventuali nuove figure professionali necessarie

all'Azienda, di specifiche competenze dettate dalle esigenze dei nuovi mercati e delle conseguenziali esigenze di adeguata preparazione delle persone che compongono l'offerta di lavoro disponibile.

3. Sulla base delle priorità formative individuate, le Parti concorrono alla realizzazione di una adeguata offerta formativa e di placement nell'ambito del Piano Attuativo Regionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, atte a garantire un maggior allineamento tra competenze disponibili, esigenze del mercato, domanda e offerta di lavoro, alla rilevazione degli specifici fabbisogni professionali e/o formativi, alla realizzazione di attività di accompagnamento al lavoro e/o di formazione nell'ambito del programma.
4. Nello specifico, l'Agenzia formativa partecipa al raggiungimento degli obiettivi regionali fissati, organizzando percorsi formativi tesi a rispondere alle citate priorità, che vedono il coinvolgimento diretto dell'Azienda e delle sue professionalità, soprattutto nell'ambito della formazione pratica in azienda e/o laboratorio.
5. Il presente Accordo è a titolo non oneroso, non genera alcuna spesa o impegno economico per le Parti, né tantomeno obbliga le stesse oltre gli impegni specificatamente definiti nello stesso. E' esclusa la possibilità per le parti di instaurare rapporti di natura commerciale per la fornitura di servizi di ricerca e selezione del personale a carattere continuativo.
6. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di due anni a far data dalla stessa. Lo stesso può essere rinnovato per analogo periodo su espressa volontà delle Parti, salvo disdetta scritta entro trenta giorni prima della scadenza dello stesso.
7. Ciascuna Parte può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno trenta giorni.

Axxxx, li 5/09/23

L'Agenzia formativa

LEGALE RAPPRESENTANTE
M. LAURIT

L'Azienda

[Signature]